

Avviso pubblico per la concessione agli Istituti statali di istruzione professionale e agli Istituti tecnici statali della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali, ai sensi dell'articolo 8, commi da 16 a 18, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Art. 1 - Finalità e risorse

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, viene emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di determinare criteri e modalità per la presentazione delle istanze, la concessione e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 16 a 18, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
2. L'Avviso disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti dei beneficiari;
 - b) la dotazione finanziaria disponibile e le modalità di quantificazione dei contributi;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
 - e) le modalità di concessione ed erogazione del contributo;
 - f) le modalità di comunicazione dell'avvio e degli esiti del procedimento;
 - g) i criteri e i punteggi di valutazione degli interventi;
 - h) le variazioni in itinere;
 - i) le modalità di rendicontazione dei contributi;
 - j) le ipotesi di cumulo con altri contributi;
 - k) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi.

Art. 2 – Requisiti dei beneficiari

1. L'Avviso è rivolto agli Istituti statali di istruzione professionale e agli Istituti tecnici statali (anche aventi la forma giuridica di Istituto statale di istruzione superiore - I.S.I.S. - al cui interno sono ricompresi indirizzi di studio professionali e/o tecnici) aventi sede legale o didattica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia che intendano procedere all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l'aderenza della formazione al mondo del lavoro.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a 600.000,00 (seicentomila/00) euro.
2. Il contributo massimo erogabile per ciascun Istituto scolastico è pari a 30.000,00 (trentamila/00) euro, indipendentemente dal numero di indirizzi formativi e da quello dei plessi scolastici presenti all'interno del medesimo.
3. Qualora un Istituto statale di istruzione superiore intenda effettuare gli interventi sia a favore di indirizzi di studio professionali sia a favore di indirizzi tecnici ad esso afferenti deve presentare, a pena di esclusione, una distinta domanda per ciascuna tipologia di indirizzo, fermo restando il contributo massimo erogabile complessivamente pari a 30.000,00 (trentamila/00) euro per ogni Istituto. Qualora entrambe le domande fossero utilmente collocate in graduatoria quella con il punteggio maggiore sarà finanziata fino al contributo massimo ammissibile mentre la seconda, per la differenza, fino a concorrenza dell'importo complessivo di 30.000,00 (trentamila/00) euro previsto per l'Istituto.

4. L'importo del contributo regionale è determinato utilizzando come base la spesa risultata ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio in applicazione dell'articolo 5, detratte le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati richiesti per la realizzazione dei medesimi interventi e al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento da parte dell'Istituto richiedente.
5. Qualora le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi verranno concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 8, fino all'esaurimento delle risorse. Se dopo l'applicazione di tale criterio la somma rimanente non fosse sufficiente ad assicurare l'intero importo della spesa ammissibile per una singola istanza, il contributo sarà assegnato per l'importo inferiore ancora disponibile.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominato Servizio, con le modalità di cui al comma 2.
2. La domanda va presentata, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione**, con le seguenti modalità:
 - compilazione dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - La Regione per le scuole – **ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI**;
 - sottoscrizione digitale della domanda (oppure firma autografa apposta sulla domanda cartacea e successiva acquisizione da scanner unitamente a copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da parte del legale rappresentante dell'Istituto scolastico o di altro soggetto legittimato e munito di potere di firma;
 - invio esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
3. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro il 31 MARZO 2020**. Ai fini del rispetto del termine fanno fede la data e l'orario indicati dalla casella di P.E.C. del soggetto mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancata o tardiva spedizione causata da disguidi informatici o di altra natura.
4. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso Istituto. Solo gli Istituti statali di istruzione superiore che intendano effettuare gli interventi sia a favore di indirizzi di studio professionali sia a favore di indirizzi tecnici ad essi afferenti devono presentare, a pena di esclusione, una distinta domanda per ciascuna tipologia di indirizzo (professionale e/o tecnico).
5. La domanda deve contenere:
 - a) una relazione illustrativa che descriva gli interventi da realizzare e gli obiettivi specifici del progetto in termini di ricaduta delle attrezzature previste sull'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, con indicazione dei plessi scolastici destinatari degli interventi;
 - b) il preventivo di spesa degli interventi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto scolastico o altro soggetto legittimato e munito del potere di firma, da cui si evinca chiaramente il numero, la tipologia e il costo delle nuove attrezzature laboratoriali che si intendono acquistare e/o il costo dei lavori di adeguamento dell'impiantistica e/o delle strutture laboratoriali.
6. L'Istituto scolastico richiedente deve trasmettere quale condizione di ammissibilità della domanda, **entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e a pena di esclusione dalla stessa**:
 - a) l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi da parte dell'ente competente alla gestione dell'edilizia scolastica superiore;

- b) l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi da parte dell'ente proprietario degli immobili interessati;
 - c) solo in caso di esecuzione di lavori di adeguamento dell'impiantistica e/o delle strutture laboratoriali il progetto esecutivo firmato da un tecnico abilitato iscritto in un albo professionale, con indicazione di tutti gli elementi attestanti il rispetto delle prescrizioni normative, la richiesta/acquisizione dei relativi pareri o autorizzazioni e il deposito della relativa documentazione presso i competenti Enti (Comune, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, etc...).
7. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
- a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dai commi 2 e 4;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 3;
 - c) la presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti indicati nell'articolo 2;
 - d) la mancata presentazione nei termini della documentazione autorizzatoria di cui al precedente comma 6;
 - e) la previsione esclusiva di interventi i cui destinatari o le cui finalità non siano pertinenti con i contenuti del presente Avviso.
8. Qualora nella domanda non siano indicati alcuni degli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 8, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda, con conseguente assegnazione per i relativi criteri di un punteggio pari a 0 punti. Qualora siano barrate più opzioni per il criterio n. 4 (Tipologie di interventi) sarà attribuito il punteggio corrispondente all'opzione con punteggio maggiore.
9. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso non sono ritenute valide e devono essere ripresentate entro la data del 31 marzo 2020 con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5 – Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese imputabili esclusivamente agli interventi oggetto del presente avviso, sostenute dall'Istituzione scolastica richiedente a partire dalla data di presentazione dell'istanza ed entro il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, unicamente destinate all'acquisto di attrezzature laboratoriali durevoli e inventariabili e agli adeguamenti impiantistici e strutturali compresi nelle seguenti tipologie:
- a) Acquisto di nuove attrezzature specifiche per laboratori (da destinare ad esempio a laboratori di officina, elettronica, elettrotecnica, meccanica, agraria, cucina, linguistica, scienze, chimica, fisica, biologia, informatica, ecc.);
 - b) Adeguamento impiantistico dei laboratori (ad esempio ammodernamento dell'impianto elettrico e/o termico e/o idraulico, efficientamento dei sistemi di areazione, cablaggio, ecc.);
 - c) Adeguamento delle strutture laboratoriali (ad esempio risistemazione delle aule didattiche destinate a laboratorio quali tinteggiatura, installazione sistemi oscuranti, sostituzione o posa di pavimentazioni e piastrelle, ecc.).
2. Le nuove attrezzature devono risultare in regola con le principali norme tecniche applicabili per garantire la sicurezza delle attrezzature scolastiche ed essere preferibilmente coerenti con criteri di ecosostenibilità.
3. Gli impianti e le strutture laboratoriali dovranno essere realizzate secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto del progetto esecutivo presentato ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 4.
4. La spesa si intende comprensiva:
- della progettazione, del trasporto, del montaggio e del collaudo relativi all'acquisto delle attrezzature e alla realizzazione degli adeguamenti impiantistici e/o strutturali, nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile;
 - dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) se la stessa costituisce un costo a carico del beneficiario.
5. Sono escluse:
- a) le spese correnti per l'acquisto di beni di modico valore, non inventariabili o di consumo;
 - b) le spese per l'acquisto di beni immobili;
 - c) le spese per l'acquisto di arredi;

- d) le spese per l'acquisto di beni destinati agli uffici;
- e) le spese per l'acquisto di dotazioni tecnologiche ed informatiche da destinare ad ambienti scolastici diversi dai laboratori;
- f) le spese per l'impiantistica e l'adeguamento strutturale di ambienti scolastici diversi dai laboratori;
- g) le spese per l'acquisto di defibrillatori.

Art. 6 – Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese previste e procede alla formulazione dell'elenco delle domande finanziabili.
2. Successivamente il Servizio procede alla valutazione comparativa delle istanze ammissibili sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.
3. A conclusione dell'istruttoria, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, vengono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione:
 - a) l'elenco degli Istituti scolastici beneficiari, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuno ovvero, nel caso di cui al comma due, la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato alle istanze finanziate e delle istanze non finanziate per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari, il Direttore del Servizio provvede alla concessione dei contributi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. Il contributo è erogato in via anticipata contestualmente alla concessione nella misura del 50% del suo importo.
6. L'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e viene effettuata con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

Art. 7 – Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

1. L'avvio del procedimento amministrativo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. La graduatoria delle istanze ammissibili a contributo e l'elenco di quelle non ammissibili con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione.

Art. 8 - Criteri e punteggi di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO
1. Numero studenti iscritti al percorso di studi professionale o tecnico a favore del quale viene previsto l'intervento: <i>(il numero si riferisce alla data della domanda e comprende anche gli studenti dei corsi serali)</i>		20
- Oltre 1.000 studenti	20 punti	
- Oltre 600 studenti (da 601 a 1.000 studenti)	15 punti	
- Da 301 a 600 studenti	10 punti	
- Fino a 300 studenti	5 punti	

2. Indirizzo di studi a favore del quale sono previsti gli interventi: indirizzo professionale		10
3. Attivazione dell'indirizzo professionale o tecnico per il quale si chiede il contributo nell'ultimo quinquennio (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20)		5
4. Tipologie di interventi: <i>(il punteggio viene attribuito ad una sola delle opzioni alternative)</i>		35
- Acquisto di attrezzature laboratoriali volte all'ammodernamento della didattica per migliorare l'aderenza della formazione al mondo del lavoro con adeguamento impiantistico e/o strutturale	35 punti	
- Acquisto di attrezzature laboratoriali volte all'ammodernamento della didattica per migliorare l'aderenza della formazione al mondo del lavoro	30 punti	
- Adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali volto all'ammodernamento della didattica per migliorare l'aderenza della formazione al mondo del lavoro	25 punti	
- Acquisto di strumentazioni compatibili con i principali ambienti operativi informatici e gestibili tramite app.	20 punti	
- Acquisto di attrezzature laboratoriali mobili	15 punti	
- Acquisto di attrezzature laboratoriali finalizzate al completamento di un progetto complessivo di ammodernamento già in esecuzione	10 punti	
- Sostituzione attrezzature laboratoriali esistenti in quanto non più funzionanti o non più a norma di legge	5 punti	
5. Acquisto di beni ecocompatibili (ad esempio attrezzature a ridotto consumo energetico, a basse emissioni sonore, con batterie durevoli e ridotte percentuali di sostanze pericolose)		10
6. Cofinanziamento dell'intervento con fondi dell'Istituto scolastico richiedente in una percentuale pari almeno al 10%		10
7. I plessi scolastici oggetto degli interventi sono situati in territorio montano		10

2. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
3. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 4 (Tipologie di interventi);
 - b) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 2 (Indirizzo di studi a favore del quale sono previsti gli interventi);
 - c) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 5 (Acquisto di beni ecocompatibili).
4. In caso di ulteriore parità la posizione in graduatoria viene determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – Variazioni in itinere

1. Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportano una modifica sostanziale dell'intervento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni in aumento del numero dei beni da acquistare (derivanti, ad esempio, da risparmi ottenuti in sede di gara d'appalto), purché si tratti di beni delle medesime tipologie già previste nella relazione illustrativa dell'intervento e considerate ammissibili.

3. Sono altresì considerate ammissibili minime variazioni al progetto iniziale di adeguamento impiantistico e/o delle strutture laboratoriali che si rendano necessarie in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.
4. Ulteriori variazioni sono ammissibili solo se preventivamente autorizzate dal Servizio e tali da non alterare i punteggi attribuiti in base all'applicazione dei criteri di valutazione previsti ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 8 ai fini della collocazione in graduatoria.

Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dall'Istituto scolastico beneficiario **entro il 30 giugno 2021**, secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ovvero mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima del 30 giugno 2021. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di accoglimento della proroga le spese devono essere comunque sostenute **entro il 31 dicembre 2021**.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il 30 giugno 2021 sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione di cui al comma 1, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il 30 giugno 2021.
5. La mancata presentazione del rendiconto **entro il 31 marzo 2022** comporta la revoca del contributo.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti - comprensiva laddove necessari dei certificati di regolare esecuzione e/o collaudo, dello schema aggiornato dei quadri elettrici modificati, della dichiarazione di conformità degli impianti con i relativi allegati, della documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni antincendio, sanitarie, delle certificazioni di ecocompatibilità, etc... - deve essere conservata dall'Istituto scolastico presso la propria sede per eventuali controlli.
7. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'Istituto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata dal mandato di pagamento.

Art. 11 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 12 – Rideterminazione e revoca del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore all'incentivo concesso
2. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro il 31 marzo 2022;
 - d) mancata realizzazione degli interventi ovvero modifica del progetto originariamente presentato non adeguatamente motivata in sede di rendiconto ovvero non preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 9.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, Direttore del Servizio;
- Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, Telefono: 0432-555949.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE